

05/03 2004 VEN 09:03 FAX

DIREZIONE REGION LAZIO +++ RIETI

003

Modulari
Interno - 2/9

a Direttore
 x D. I. - fase
 + Comandante
 MOTO PC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

prot. n. 262
 13701

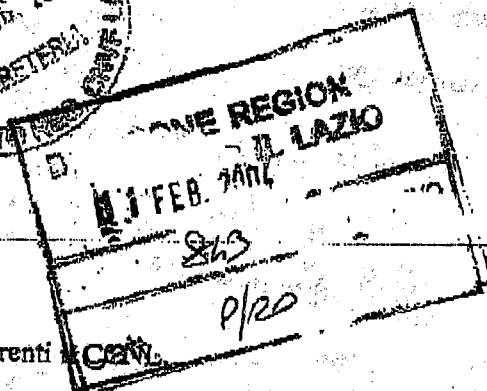
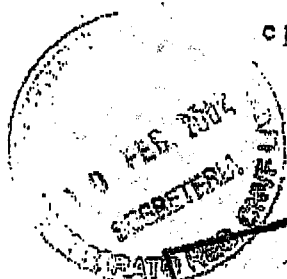
2 FEB. 2004

AL DIRETTORI REGIONALI VVF
LORO SEDI

c.p.c.
 ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER LE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE
DEL PERSONALE
SEDE



OGGETTO: Quesiti inerenti CCNI.

pervengono a questo ufficio quesiti inerenti la interpretazione di alcuni articoli del CCNI.
 Integrativo riguardanti il trattamento economico del personale in occasione di eventi calamitosi o
 quando inviato in trasferta. A tal proposito si chiarisce quanto segue:

L'art. 35 comma 6 del CCI siglato in data 30 luglio 2002 prevede che in caso di eventi calamitosi il
 trasferimento dalla sede ordinaria di servizio al sito di intervento è considerato orario di lavoro. Si
 ritiene che lo stesso principio sia applicabile al trasferimento per il rientro in sede. Per il calcolo dei
 periodi per i quali corrispondere la retribuzione straordinaria si deve fare riferimento, per il
 personale non autista all'orario di lavoro definito per le fasi operative al comma 1 dello stesso
 articolo 35; per il personale autista a quanto stabilito dall'art. 28 comma 1) del CCI, siglato in data
 30 luglio 2002, che prevede che sia considerata attività lavorativa tutto il tempo occorrente per il
 viaggio e per la sorveglianza e custodia del mezzo. Si precisa che, sia per il trasferimento dalla sede
 di servizio alla sede operativa, sia per il rientro alla sede di servizio, va considerato, ai fini del
 calcolo dello straordinario, l'orario ordinario giornaliero di sei ore.

Relativamente a quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 35, circa il diritto a 24 ore di riposo
 per il personale impiegato in eventi calamitosi dopo il rientro in sede, si ritiene che durante tale
 periodo il personale ha diritto al trattamento maturato durante l'orario ordinario di lavoro che
 avrebbe dovuto effettuare in tale periodo. L'eventuale parte di orario di lavoro dovuto, ricadente
 oltre le 24 ore di riposo, può essere recuperata con il sistema della banca del tempo.

Si chiarisce infine che l'art. 28 comma f) del CCI, siglato in data 30 luglio 2002 prevede che sia considerata attività lavorativa il tempo occorrente per il viaggio, per il personale autista inviato in missione, senza limitarne l'applicazione a particolari casi di invio in missione. Pertanto l'art. 28 comma f) deve essere applicato a tutti i casi di trasferta del personale autista dei mezzi VF senza alcuna limitazione.

Si prega di dare massima diffusione della presente presso i Comandi Provinciali VVF di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORICONE)

